



Prof. Dr. Roberto Belotti
Commercialista
Revisore legale
Università Cattolica S. Cuore

Dr. Simone Quarantini
Commercialista
Revisore legale

Dr.ssa Francesca Garbellini
Dottore in economia

Dr.ssa Manuela Salamone
Dottore in economia

Preg. mi Clienti

Loro Sedi

Circolare flash n. 19

Oggetto: LE ATTESE INDICAZIONI DELL'ISPETTORATO SULL'AVVIO DELLA PATENTE A CREDITI

Premessa

L'art. 27 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, così come modificato dal Decreto Legge 2 marzo 2024 n. 19, prevede l'obbligo, decorrente dal 1° ottobre p.v., del possesso della c.d. patente a crediti per poter operare nei cantieri temporanei o mobili di cui al successivo art. 89, comma 1, lett. a), ossia i luoghi in cui si effettuino lavori edili o di ingegneria civile elencati nell'All. X del D.Lgs. n. 81/2008:

“I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile”

Come precisato dall'Ispettorato, **i soggetti tenuti al possesso della patente sono**, a prescindere che abbiano una stabile organizzazione in Italia o in un diverso Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato non appartenente all'Unione europea, **le imprese**, non necessariamente quelle qualificabili come imprese edili, e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri, **esclusi** i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, come ingegneri, architetti, geometri, ecc.

L'obbligo della patente **non sussiste** per le imprese **in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA**, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100, comma 4, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a prescindere, in assenza di diverse indicazioni, dalla categoria di appartenenza.

La patente è rilasciata in formato **digitale accedendo al portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro** attraverso SPID personale o CIE, **da parte del legale rappresentante** dell'impresa e del lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all'art. 1 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12.



Il portale sarà attivo dal prossimo 1° ottobre, è già possibile, utilizzando il modello dell'Ispettorato, presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti ai fini del rilascio della patente, all'indirizzo: dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it. **Tale possibilità termina il 31 ottobre 2024.**, data entro la quale l'operatore deve comunque presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell'Ispettorato, poiché dal successivo 1° novembre **non sarà possibile operare** in cantiere con la sola trasmissione dell'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC.

Oltre al citato indirizzo PEC, è stata istituito un indirizzo di posta elettronica dedicato cui inviare i quesiti giuridici in merito al rilascio della patente a crediti: PatenteACrediti_FAQ@ispettorato.gov.it

La patente è dotata di 30 punti iniziali, che possono essere:

- sia incrementati, fino ad un massimo di 100 al sussistere delle condizioni previste dall'art. 5 del D.M. 132 del 18 settembre 2024, quando sarà implementata la piattaforma informatica, ma con efficacia retroattiva per i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, siano già in possesso delle citate condizioni;
- sia decurtati, in conseguenza dell'accertamento delle violazioni elencate nell'All. 1-bis del TUSL, risultanti da provvedimenti definitivi, ossia ordinanze-ingiunzione divenute definitive e sentenze passate in giudicato, a carico dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti delle imprese, ovvero dei lavoratori autonomi.

Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle di cui all'All. 1-bis (già inviato nella Ns circolare flash nr.18 del 23.09.2024), i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

Inoltre, i provvedimenti sanzionatori rilevanti ai fini della decurtazione devono riguardare condotte illecite poste in essere a partire dal 1° ottobre 2024, a prescindere dalla circostanza che al soggetto interessato sia stata già rilasciata la patente richiesta.

Nell'ipotesi in cui si accerti che un'impresa o un lavoratore autonomo operi in cantiere **senza la patente**, o senza il documento equipollente in caso di soggetto straniero, ovvero con una patente dotata di **meno di 15 crediti** è prevista:

- a carico dell'operatore
 - l'applicazione della **sanzione amministrativa** pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e comunque non inferiore a 6.000 euro, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'art. 301-bis del D.Lgs. n. 81/2008 (consistente nell'ammissione al pagamento di una somma pari alla misura minima prevista dalla legge in seguito alla regolarizzazione entro il termine assegnato dall'organo di vigilanza);
 - l'**esclusione** dalla partecipazione a lavori pubblici per un periodo di 6 mesi;
 - **la comunicazione** dell'adozione della sanzione all'Autorità nazionale anticorruzione, ANAC, e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine dell'adozione da parte di quest'ultimo del provvedimento interdittivo semestrale alla partecipazione ai lavori pubblici;
- a carico del committente o del responsabile dei lavori che non abbia verificato il possesso della patente, o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell'attestazione di qualificazione SOA,
 - l'applicazione della **sanzione amministrativa** pecuniaria da 711,92 euro a 2.562,91 euro, prevista dal combinato disposto degli artt. 90, comma 9, lett. b-bis) e 157, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 81/2008.



Se i crediti residui sono **inferiori a 15** è previsto l'avvio delle procedure per il loro recupero, in seguito alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell'Ispettorato e dell'INAIL.

I requisiti per il rilascio della patente sono:

- a) l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- b) l'adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008;
- c) il possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità, ossia essere in regola con gli adempimenti richiesti dalla relativa disciplina normativa vigente ai fini del rilascio della relativa certificazione;
- d) il possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- e) il possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente, essere in regola con gli adempimenti richiesti dalla relativa disciplina normativa vigente ai fini del rilascio della relativa certificazione;
- f) l'avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

L'Ispettorato ha precisato che **non tutti** i citati requisiti sono richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati, come ad esempio il DVR, non previsto per i lavoratori autonomi e le imprese prive di lavoratori.

Il portale, comunque, in relazione a ciascuna categoria di richiedenti e in considerazione della particolarità delle casistiche, consentirà di indicare anche la "non obbligatorietà" o "l'esenzione giustificata" da un determinato requisito.

Ulteriore importante indicazione riguarda l'eventualità che uno dei requisiti, sia pur sussistente al momento della domanda, venga meno successivamente: ciò non incide sull'utilizzabilità della patente, salve le altre eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio o di altro tipo previste dall'ordinamento.

Invece, qualora venga accertata dall'Amministrazione l'assenza ad initio di uno dei requisiti dichiarati dall'operatore, necessari per il rilascio della patente, quest'ultima viene **revocata** dalla Direzione interregionale territorialmente competente oppure della Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro, qualora siano interessate imprese straniere o localizzate in territori facenti capo alla competenza di più Direzioni interregionali, sia pur dopo un confronto con l'impresa o il lavoratore autonomo titolare della patente ed una valutazione in ordine alla gravità dei fatti da valutare.

Decorsi 12 mesi l'operatore può richiedere il rilascio di una nuova patente.

Diversa dalla revoca è la **sospensione**, adottata in via cautelare dalle sedi territoriali dell'Ispettorato, acquisito eventuale parere non vincolante della Direzione centrale vigilanza e sicurezza sul lavoro, nelle ipotesi in cui si verificano **infortuni**:

- da cui derivi la **morte** di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008 ovvero al dirigente di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), del decreto cit., almeno a titolo di colpa grave;
- da cui derivi l'**inabilità permanente** di uno o più lavoratori o una **irreversibile menomazione** suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile ai medesimi soggetti, almeno a titolo di colpa grave.

Benché l'accertamento definitivo del reato sia sempre rimesso all'Autorità giudiziaria, l'adozione della sospensione è possibile quando dall'attività di indagine dell'organo di vigilanza sia dimostrato il



nesso causale tra l'evento infortunistico e il comportamento, commissivo od omissivo, tenuto dal datore di lavoro, dal delegato o dal dirigente, con l'acquisizione di ogni elemento utile ad individuare l'esistenza di una responsabilità diretta "almeno a titolo di colpa grave" di uno o più dei soggetti indicati secondo il criterio del "più probabile che non", fermo restando che, laddove tali responsabilità non siano del tutto chiare e richiedano approfondimenti che possono essere effettuati solo nell'ambito di un procedimento giudiziario, la sospensione non potrà essere adottata.

La **sospensione** può durare **fino a 12 mesi** ed è suscettibile di ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 14, comma 14, del D.Lgs. n. 81/2008, nanti la Direzione interregionale territorialmente competente, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

Entro i successivi 30 giorni l'Amministrazione si esprime in ordine alla correttezza di esso ed alla sussistenza dei presupposti per la sua emanazione, nonché in ordine alla sua durata.

Il decorso del citato termine senza una pronuncia espressa fa perdere efficacia alla sospensione impugnata.

Allegati:

- autodichiarazione ispettorato del lavoro.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.

Distinti saluti

Brescia - Palazzolo sull'Oglio, 27.09.2024

Cordialmente
(Prof. Dr. Roberto Belotti)
(Dr. Simone Quarantini)